



**COMUNE DI MORI**  
**Provincia di Trento**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE**  
**DEI CITTADINI**

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 Finalità e contenuti**

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa regionale e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

### **Art. 2 Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini**

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione e la partecipazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
  - a) istanze, petizioni, proposte;
  - b) assemblee pubbliche;
  - c) consultazioni mediante questionari e sondaggi;
  - d) forme di valorizzazione dell'associazionismo;
  - e) referendum consultivi.
2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti .

## **CAPO II ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE**

### **Art. 3 Istanze**

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta rivolta al Sindaco dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, dello statuto comunale, allo scopo di sollecitare audizioni da parte di rappresentanti dell'Amministrazione, di chiedere ragioni su singoli aspetti dell'attività amministrativa, ovvero di produrre memoria sui contenuti di atti da adottare.
2. Solo effettivi interessi collettivi, in materia di competenza comunale, possono essere oggetto di istanza.

3. Nell'istanza è indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta dell'Amministrazione nel termine di 90 giorni.

#### **Art. 4 Petizioni**

1. La petizione rappresenta la formale domanda sottoscritta da almeno 50 persone, scelte fra i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, dello statuto comunale per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2. Il Sindaco, cui la petizione è rivolta, sottopone la questione al competente ufficio dell'Amministrazione, che procede al suo esame e predispone le modalità di intervento del Comune.
3. Dell'esito dell'istruttoria viene informato entro 90 giorni il soggetto primo firmatario della petizione.
4. Ove l'esame istruttorio si concluda con esito favorevole, e l'accoglimento della petizione comporti l'adozione di atti deliberativi degli organi elettivi ovvero di determinazioni dei dirigenti, la decisione sul relativo provvedimento deve essere assunta entro i 90 giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria.  
Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato.

#### **Art. 5 Proposte**

1. I soggetti di cui all'art. 6, comma 1 e 2, dello statuto comunale, nelle forme previste dalle medesime disposizioni, possono proporre al Consiglio Comunale o alla Giunta l'adozione di formali e definiti atti deliberativi.
2. Le proposte di deliberazione vengono iscritte all'ordine del giorno dell'organo competente, corredate dai pareri di legge, entro sessanta giorni dalla presentazione. La Giunta o il Consiglio deliberano sulla proposta presentata nei tempi di cui all'art. 6, comma 3, dello statuto comunale.
3. La proposta deve essere rivolta al Sindaco e deve contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari che devono essere uditi prima dell'attivazione della fase istruttoria.
4. Non sono ammesse proposte ai sensi del presente articolo nelle materie in cui lo Statuto esclude il ricorso al referendum.

## **CAPO III ASSEMBLEE PUBBLICHE**

### **Art. 6 Finalità**

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte, problemi ed iniziative che investono i diritti e gli interessi della popolazione.

### **Art. 7 Convocazione - Iniziativa e modalità**

1. La convocazione dell'assemblea può avvenire per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta.
2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'eventuale ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante idonee forme di pubblicità.
4. Alle assemblee il Sindaco invita gli Assessori, i Consiglieri comunali ed eventualmente i componenti delle Commissioni consiliari competenti per materia.

### **Art. 8 Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni**

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
2. All'assemblea può assistere un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del presidente.
4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte avanzate dagli intervenuti.
5. Il presidente provvede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

## **CAPO IV ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE**

### **Art. 9 Finalità e metodi**

1. Il Consiglio comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari, sondaggi di opinione, verifiche a campione.
2. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
  - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività esercitata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
  - b) di un campione limitato individuato mediante sorteggio dagli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone o individuato da apposito istituto di rilevazione statistica se l'indagine viene assegnata ad uno di questi.
3. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione a mezzo di avvisi da esporsi agli albi comunali e mediante deposito dei risultati stessi presso gli uffici.
4. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

## **CAPO V FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO**

### **Art. 10 Interventi a favore dell'Associazionismo**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e di cooperazione della popolazione e le organizzazioni del volontariato mediante:
  - a) l'accesso, nei limiti stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento comunale, alla documentazione di cui è in possesso l'Amministrazione, l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, apporti di natura tecnico- professionale ed organizzativa;
  - b) la concessione in uso di sedi e attrezzature nonché forme di incentivazione economico-finanziaria nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.

2. Il Comune può affidare a libere associazioni la gestione di strutture, servizi pubblici o di iniziative di interesse pubblico.

### **Art. 11** **Albo delle Associazioni**

1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni, suddiviso in due sezioni, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi operanti nel territorio.  
Nella prima sezione vengono registrate le associazioni rappresentative di interessi economico-patrimoniali, professionali e di categoria; nella seconda quelle a prevalente finalità socio-culturale, di istruzione sport e volontariato.
2. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono presentare un proprio statuto da cui risultino:
  - a) eleggibilità delle cariche;
  - b) volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
  - c) compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto comunale.
3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria perchè il Comune possa attivare gli interventi previsti all'articolo precedente.

### **Art. 12** **Modalità di iscrizione**

1. La domanda di iscrizione all'albo delle associazioni va effettuata su apposito modulo e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale;
  - elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
  - certificazione del numero dei soci;
  - programma delle attività.
2. Le eventuali modifiche dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro 30 giorni.
4. L'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle domande pervenute, effettuata a cura della Segreteria del Comune, è disposta con deliberazione di Giunta.
5. L'eventuale esclusione può essere disposta con deliberazione motivata solo in caso di carenza di requisiti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.
6. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione.

### **Art. 13** **Concessione di sedi, attrezzature, incentivi economici**

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'apposito regolamento comunale e dallo statuto comunale, esclusivamente le associazioni iscritte all'albo comunale possono ottenere i benefici di cui al presente regolamento.

2. La concessione in comodato o in uso di immobili, locali o attrezzature, deve essere disciplinata da apposito atto che dovrà indicare a chi faranno carico le spese relative al riscaldamento, all'illuminazione e al servizio pulizia.

#### **Art. 14**

#### **Collaborazione con gli organi del Comune**

1. Le associazioni di cui agli articoli precedenti, nonché i Comitati spontanei costituiti per la tutela di particolari interessi collettivi locali, hanno diritto di essere sentiti dall'Amministrazione comunale, in ordine agli interessi di cui sono portatori.

### **CAPO VI REFERENDUM**

#### **NORME GENERALI**

#### **Art. 15**

#### **Finalità**

1. Il referendum è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

#### **Art. 16**

#### **Consultazione di una parte della popolazione**

1. Il referendum può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità, tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attività del Comune rispetto all'intera collettività alla quale è preposto.
2. L'ambito della consultazione deve essere possibilmente definito tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali.

**Art. 17**  
**Referendum ammessi - Data di effettuazione**

1. In ogni anno possono essere ammessi, al massimo n. 6 referendum, secondo quanto stabilito dallo statuto.
2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica non in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

**Art. 18**  
**Iniziativa referendaria**

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
  - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
  - b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dall'art. 8, comma 1, dello statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori;
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

**Art. 19**  
**Iniziativa del Consiglio comunale**

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum mediante votazione palese, a **maggioranza** di voti dei Consiglieri comunale assegnati al Comune.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Ragioniere, ove esiste, con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

5. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale e le sezioni elettorali i cui iscritti partecipano alla consultazione.

## **Art. 20** **Iniziativa dei cittadini**

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n. 500 elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da 7 di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco la proposta di referendum, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione. Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazione del territorio tenendo possibilmente conto dei confini delle sezioni elettorali.
3. Entro 15 giorni dalla presentazione della proposta di referendum, su richiesta del Sindaco, il Presidente convoca al Consiglio comunale, fissandone la relativa riunione entro i successivi 15 giorni, per la nomina del Comitato di garanti di cui all'art. 8, comma 3, dello statuto comunale, il quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. Il Comitato di garanti, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro 15 giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
4. Il Comitato dei garanti si pronuncia in giudizio di ammissibilità non oltre 90 giorni dalla data dell'incarico. In caso positivo il Sindaco indice il referendum entro 30 giorni dalla pronuncia del Comitato dei garanti, previa adozione di apposita deliberazione da parte della Giunta comunale di presa d'atto dell'ammissione del referendum, contenente altresì il finanziamento della spesa necessaria per la relativa effettuazione, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'eventuale indicazione delle sezioni elettorali ai cui iscritti il referendum è limitato e l'incarico al Sindaco di indire il referendum, la cui effettuazione rimarrà peraltro subordinata alla regolarità della presentazione delle firme prescritte, nei termini e secondo le modalità previsti dal presente regolamento.  
La data della consultazione è fissata non oltre 60 giorni dalla data di emanazione dell'ordinanza di indizione.
5. Le decisioni del Comitato di garanti sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro 15 giorni dalla pronuncia di ammissibilità dello stesso.
6. Nel caso la proposta di referendum sia dichiarata non ammissibile o il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto. In tal caso il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del

quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro 10 giorni dall'esecutività della relativa deliberazione.

7. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione il numero minimo dei presentatori è determinato rispetto agli iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.
8. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli, ciascuno dei quali, deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di \_\_\_\_\_ . Richiesta di referendum", e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione.
9. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale, o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.
10. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 45 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum di cui al precedente comma 5.  
Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro 5 giorni dal ricevimento degli atti, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, mediante l'apposizione di una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito, nonché della verifica della regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal presente articolo.  
L'ufficio elettorale richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori.  
Del risultato della verifica di cui al presente comma, il Segretario comunale dà comunicazione al Sindaco, il quale nel caso di esito negativo, provvede, con atto motivato, a chiudere le operazioni referendarie.

## **CAPO VII**

### **LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE**

#### **Art. 21**

##### **Norme generali**

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al **50% + 1** di quelli iscritti nelle liste elettorali generali. Per le consultazioni limitate ad una parte degli elettori, tale rapporto percentuale è riferito agli iscritti nelle liste delle sezioni comprese nella delimitazione.
4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.
5. La Commissione di cui all'art. 20, comma 3, verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento .
6. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni del presente capo si applicano per le sezioni elettorali comprese nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

#### **Art. 22**

##### **Indizione del referendum**

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della consultazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, al Comitato dei garanti, al Segretario comunale ed all'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.
3. Entro il ventesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
  - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;
  - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
  - e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum .
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove, necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
7. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione.

### **Art. 23**

#### **Chiusura delle operazioni referendarie**

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Comitato dei garanti, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentiti i capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, al Comitato dei garanti, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.
4. Analogamente, nel caso previsto all'art. 20, comma 10, u.c., il Sindaco provvede a dare avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla comunicazione del Segretario, al Comitato dei garanti, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

**Capo VIII**  
**ORGANIZZAZIONE E**  
**PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO**

**Art. 24**  
**Organizzazione**

- 1.L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

**Art. 25**  
**I certificati elettorali**

- 1.I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il ventesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione e sono consegnati agli elettori entro il quinto giorno precedente la predetta votazione.
- 2.I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quinto giorno precedente la votazione di cui al precedente comma.

**Art.26**  
**L'ufficio di Sezione**

- 1.Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un Segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.
- 2.Fra il ventesimo ed il quindicesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n°95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n.53. Nella stessa adunanza procede alla designazione dei Presidenti dei seggi mediante sorteggio fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.
3. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

**Art. 27**  
**Organizzazione ed orario delle operazioni**

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n°761.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alla ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 7.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

**Art. 28**  
**Determinazione dei risultati del referendum**

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione.
2. Nei Comuni con più sezioni elettorali l'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
  - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione.
  - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
  - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Nel caso di Sezione unica le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio elettorale della stessa, non appena concluse le operazioni di scrutinio, in adunanza pubblica.
4. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
5. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum o dall'Ufficio elettorale della Sezione unica viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.
6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
  - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
  - b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale.
  - c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale.
7. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario pari a quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.

## **CAPO IX LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM**

### **Art. 29 Disciplina della propaganda a mezzo manifesti**

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal quindicesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n° 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
  - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di ammissione e di indizione una superficie di cm 70 x 100;

- b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non inferiore a una;
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.
  6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
  7. Entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari ed al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
  8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
  9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta o in concessione.
  10. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel territorio individuato per la consultazione referendaria.

## **CAPO X ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM**

### **Art. 30 Provvedimenti del Consiglio comunale**

1. Il Presidente, su richiesta del Sindaco, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, la presa d'atto dell'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, il Consiglio comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro 90 giorni dalla

proclamazione dei risultati. L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

**Art. 31**  
**Informazione dei cittadini**

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Parte interna

---

---

**REFERENDUM COMUNALE**

---

Volete:

---

[SI]

[NO]

---

\* \* \*  
parte esterna

---

Comune di \_\_\_\_\_

sigla Ufficio Sezione

## INDICE SISTEMATICO

### CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Finalità e contenuti	pag.	2
Art. 2	Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini	pag.	2

### CAPO II ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 3	Istanze	pag.	2
Art. 4	Petizioni	pag.	3
Art. 5	Proposte	pag.	3

### CAPO III ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 6	Finalità	pag.	4
Art. 7	Convocazione - Iniziativa e modalità	pag.	4
Art. 8	Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni	pag.	4

### CAPO IV ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

Art. 9	Finalità e metodi	pag.	5
--------	-------------------	------	---

### CAPO V FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 10	Interventi a favore dell'Associazionismo	pag.	5
Art. 11	Albo delle Associazioni	pag.	6
Art. 12	Modalità di iscrizione	pag.	6
Art. 13	Concessione di sedi, attrezzature, incentivi economici	pag.	6
Art. 14	Collaborazione con gli organi del Comune	pag.	7

## **CAPO VI REFERENDUM - NORME GENERALI**

Art. 15	Finalità	pag.	7
Art. 16	Consultazione di una parte della popolazione	pag.	7
Art. 17	Referendum ammessi - data di effettuazione	pag.	8
Art. 18	Iniziativa referendaria	pag.	8
Art. 19	Iniziativa del Consiglio comunale	pag.	8
Art. 20	Iniziativa dei cittadini	pag.	9

## **CAPO VII LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE**

Art. 21	Norme generali	pag.	11
Art. 22	Indizione del referendum	pag.	11
Art. 23	Chiusura delle operazioni referendarie	pag.	12

## **CAPO VIII ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO**

Art. 24	Organizzazione	pag.	13
Art. 25	I certificati elettorali	pag.	13
Art. 26	L'ufficio di Sezione	pag.	13
Art. 27	Organizzazione ed orario delle operazioni	pag.	14
Art. 28	Determinazione dei risultati del referendum	pag.	14

## **CAPO IX LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM**

Art. 29	Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti	pag.	15
---------	--	------	----

## **CAPO X ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM**

Art. 30	Provvedimenti del Consiglio comunale	pag.	16
Art. 31	Informazione dei cittadini	pag.	17



**COMUNE DI MORI**  
(Prov. di Trento)

Il presente regolamento è stato:

- approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 86 dd. 30.12.1998, assoggettata a controllo da parte della Giunta provinciale con osservazioni;
- approvato nuovamente dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4 dd. 24.02.1999 per recepimento delle osservazioni della Giunta Provinciale. *(La delibera consiliare n. 4/1999 è divenuta esecutiva in data 19 marzo 1999).*

Mori, 19 febbraio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- dott. Luca Galante -